

Allegato "A" al numero 70948/8896 di repertorio

1

S T A T U T O

DENOMINAZIONE

1) E' costituita l'associazione, con finalità di solidarietà sociale, denominata:

"SAMUDRA INSIEME" ONLUS

SEDE

2) L'associazione ha sede in Monza, Corso Milano n.

21

DURATA

3) L'associazione ha durata illimitata

SCOPO

4) L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza e della tutela dei diritti civili, per il sostegno e la tutela delle famiglie, in prevalenza dei post-comatosi, mediante attività gratuita, nonché la sollecitazione dell'attività di intervento del settore pubblico, del privato e del privato accreditato, riconosciuti come unici interlocutori istituzionali.

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate,

2 con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

5) L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

6) Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione.

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione, partecipano alla vita associativa gratuitamente e senza fini di lucro e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

7) L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote sono intrasferibili.

8) L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai 3

sensi dell'articolo 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati recedenti od esclusi, e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione dell'associato che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 6.

PATRIMONIO

9) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

4 10) Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori.

ASSEMBLEA

11) L'assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all'articolo 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;

5

- alla nomina del Collegio Revisori;

- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

12) Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno degli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, oppure mediante affissione dell'avviso all'albo della sede sociale.

13) Ogni associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato, purchè non sia membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun associato può rappresentare più di dieci associati.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le delibe-

6 razioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

14) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a quindici membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

15) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non

7

partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio

Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Di-

rettivo potrà provvedere, alla prima riunione suc-

cessiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino

alla successiva assemblea.

16) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente

tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria

amministrazione, con facoltà di delegare i poteri

stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri. I

poteri di straordinaria amministrazione potranno

essere delegati a due membri del Consiglio Diretti-

vo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli

indirizzi e le direttive generali dell'associazio-

ne, stabilisce l'ammontare della quota associativa

annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei

soci, predispone la bozza di bilancio d'esercizio e

la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

PRESIDENTE

17) Il Consiglio Direttivo nella prima riunione

provvede a nominare il Presidente, il Vice Presi-

dente, il Segretario ed il Tesoriere.

Per il primo triennio, il Presidente, il Vice Pre-

8 sidente, il Segretario ed il Tesoriere vengono nominati al momento della costituzione.

Al presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dagli associati che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

18) Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, delegando tali compiti al Segretario.

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle riunioni e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'Associazione.

Il Tesoriere custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Antonio

Luigi

Luigi

Luigi

Luigi

no- 19) L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di
ogni anno.

9

ss- Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predi-
fa- sporre la bozza di bilancio dell'esercizio, da sot-
ope- toporre all'approvazione dell'assemblea, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

del La bozza di bilancio, nei quindici giorni che pre-
sem- cedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio,
tti- dopo la sua approvazione, devono essere tenuti
con- presso la sede dell'associazione a disposizione
itto degli associati che lo volessero consultare e ne
volessero chiedere copia.

ibro E' fatto divieto all'Associazione di distribuire,
bali anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
ando nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione a meno che la destinazione o la
ione distribuzione non siano imposte per legge o siano
nsi- effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,
vità statuto o regolamento facciano parte della medesima
tune ed unitaria struttura.

del- Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere
assa impiegati obbligatoriamente per la realizzazione
delle attività istituzionali o di quelle ad esse
direttamente connesse.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

10 20) L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

COLLEGIO DEI REVISORI

21) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non associati, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

I revisori partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

2
1
n
n
L
M
A
C


NORME APPLICABILI

22) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1° Titolo II del Codice Civile, nonchè quelle previste dal D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460.

Letto, approvato e sottoscritto.

Monza il giorno dieci Aprile duemila.

Antonio...
Anna Lucia...
Roberto...
Enrica Maria...
Emilia Lucia...
Baghetti Enzo Mario
Carlo...
Guido...

M...


17
14 aprile 2000

